

La onlus profit rischia i benefici

L'inquadramento di diritto cade se c'è attività commerciale

PAGINA A CURA
DI FABRIZIO G. POGGIANI

Con l'esercizio ulteriore di attività commerciali non inquadrabili fra quelle marginali, tutte le organizzazioni di volontariato rischiano l'esclusione dall'inquadramento di organizzazioni lucrative di utilità sociale (onlus) di diritto.

Questo è ciò che emerge dalla lettura del comma 5, dell'articolo 30 del dl anticrisi (185/2008), licenziato dal governo venerdì scorso (si veda *ItaliaOggi* 29/11/2008), che dispone il riconoscimento, quali onlus di diritto, alle associazioni e organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 266/1991, esclusivamente in presenza di attività commerciali «marginali», di cui al decreto ministeriale 25/05/1995 e solo se trasmettono il nuovo modello, previsto dal comma 1 del medesimo articolo del decreto in commento, contenente dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, ma ancora da approvare.

Infatti, il comma appena richiamato dispone che: «La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, si applica alle associazioni ed alle altre organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali...».

Con tale disposizione, pertan-

to, le numerose organizzazioni di volontariato presenti nel territorio italiano, pur esercitando attività commerciali non marginali, finalizzate al mantenimento della propria struttura e molto spesso necessarie alla stessa sopravvivenza dell'ente, rischieranno in futuro l'espulsione dall'anagrafe onlus, con ripercussioni ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali riconosciute a questi soggetti.

Il decreto interministeriale del 25 maggio 1995 ha individuato una serie di attività «decommercializzate» e ritenute marginali, come le attività di vendita occasionali o le iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni e ricorrenze, le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione, la cessione di beni prodotti da assistiti o da volontari, le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi o manifestazioni e le prestazioni di servizi in conformità delle previsioni statutarie effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici non eccedenti il 50% dei costi di diretta imputazione.

Dette attività marginali, è utile ricordare, devono essere funzionali alla realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato e devono essere effettuate senza l'impiego di risorse e mezzi organizzati professionalmente e non in concorrenza sul mercato, non

rientrando tra i proventi delle attività commerciali e marginali quelle realizzate mediante convenzioni che, molto spesso, sono previste statutariamente tra le attività istituzionali.

Per espressa previsione legislativa, inoltre, è fatto divieto alle onlus di esercitare attività diverse da quelle previste alla lettera a), comma 1, art. 10, d.lgs. 460 del 1997 ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, dovendo inquadrare fra le stesse quelle «analoghe» a quelle istituzionali effettuate nei settori dell'assistenza, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico e della promozione della cultura rivolte alle persone non rientranti nella condizione di svantaggio e quelle «accessorie» per natura in quanto integrative

delle medesime, ma a condizione che per ciascun esercizio e nell'ambito di ogni comparto, le stesse non siano prevalenti a quelle istituzionali ed i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione (circolare ministeriale n. 168/E del 1998).

Il fatto che le associazioni di volontariato, di cui alla legge 266 del 1991 (come le Misericordie d'Italia, Amnesty, Lipu e molte altre ancora) siano state riconosciute onlus di diritto ha avuto, come importante effetto, che le stesse non dovevano limitare il proprio raggio di azione ovvero le proprie attività ai settori elencati dal comma 1 del citato articolo 10, d.lgs. 460/1997, ma potevano intraprendere tutte

le attività previste dalle leggi istitutive e, dal punto di vista fi-

scale, applicare il «principio di maggior favore» consistente nella facoltà di applicare il regime fiscale più favorevole tra quello previsto dalle proprie leggi istitutive e quello specifico delle onlus.

Al contrario, la nuova previsione restringe l'operatività di quelle associazioni o organizzazioni di volontariato che, ai fini esclusivamente di «sopravvivenza», sono costrette ad esercitare ulteriori attività inquadrabili come commerciali, magari perché esercitate in libera concorrenza sul mercato e a prezzi correnti, diverse da quelle connesse o da quelle marginali, superando anche le indicazioni ministeriali che prevedevano il beneficio della «non imponibilità» dei proventi commerciali, se destinati ai fini istituzionali (circolare 25/02/1992 n. 3-152).

Infine, il comma in commento del decreto anti-crisi dispone che il riconoscimento dello status di onlus di diritto resta condizionato al rispetto dell'ulteriore adempimento tributario relativo all'obbligo di trasmissione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali con modello ad hoc, da approvare mediante decreto dirigenziale da approvare entro il prossimo 31 gennaio, da inviare in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle entrate.